

PROVINCIA DI RO

OGGETTO:

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sede del comune si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. Davì Alberto - Sindaco	Sì
2. Pavani Pierangelo - Vice Sindaco	Sì
3. Bombonato Luca - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

La Giunta Comunale ha adottato la deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che ha sostituito, dal 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visti i commi 826, 827, 831, della legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che, per i Comuni fino 10.000 abitanti come il Comune di Canaro, sono le seguenti:

TARIFFA STANDARD ANNUA

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	€ 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	€ 0,60

TARIFFA OCCUPAZIONI PERMANENTI CAVI E CONDUTTURE

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	€ 1,50 in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00 – DA AGGIORNARE IN BASE ALL'INDICE ISTAT

Vista la normativa relativa alle occupazioni realizzate con cavi e condutture da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi, ed in particolare il comma 831 dell'articolo 1 della legge 160/2019, che prevede che «...Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente...»;

Considerato che il legislatore ha voluto fissare le tariffe ad utenza a cui fare riferimento, individuandole in due fasce in base alla popolazione del Comune, prevedendo un importo minimo di versamento e stabilendo, come sopra riportato, l'adeguamento annuale degli importi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Ritenuto che proprio questa formulazione utilizzata dal Legislatore porti a ritenere che, anche la soglia minima di 800 euro, debba essere rivalutata così come accade per le due misure di tariffe;

Visto il comma 831-bis, norma introdotta dal D.L. n. 77/2021 per regolare il pagamento del CUP da parte degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, con il quale il Legislatore ha voluto determinare tale canone non legandolo alle utenze servite da queste aziende, ma stabilendolo in misura fissa di 800 euro, prevedendo che la stessa tariffa dovrà, al pari di quella del comma 831, essere aggiornata all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Ritenuto di definire nel seguente modo, considerato l'ambito di applicazione dell'adeguamento ISTAT secondo le previsioni dei commi 831 e 831-bis della legge 190/2019, e dato atto, in base alle previsioni dei suddetti commi, dell'evoluzione delle tariffe e della soglia minima rispetto ai valori indicati dal Legislatore in prima applicazione, la tariffa di riferimento per le aziende che erogano servizi di rete chiamate a versare il CUP in relazione alle loro occupazioni permanenti effettuate con cavi e condutture e precisamente:

per l'anno 2022 si è registrato un indice FOI del 3,8% che ha portato le tariffe a registrare il seguente incremento:

- importo minimo versamento da euro 800,00 a euro 830,40

per l'anno 2023, si è registrato un indice FOI del 11,3% che ha portato le tariffe a registrare un ulteriore incremento:

- importo minimo versamento da euro 830,40 a euro 924,24

per l'anno 2024, a seguito del comunicato pubblicato il 16 gennaio 2024, si è registrato un incremento dell'indice FOI rispetto al dicembre precedente pari allo 0,6% che porterà le tariffe a seguente incremento:

- importo minimo versamento da euro 924,24 a euro 929,946 (euro 929,95 con arrotondamento a 2 decimali)

Rilevato che per l'anno 2025, l'importo sarà calcolato considerando l'importo minimo di euro 800,00 aumentato del prossimo eventuale incremento dell'indice FOI che alla data della presente deliberazione non è ancora rilevabile;

Precisato che, ai sensi dell'art.1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Regolamento Canone Unico, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2021;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2021;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto: "Approvazione tariffe per il Canone Unico – Legge 160/2019 – Decorrenza 1 gennaio 2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14 maggio 2022 avente ad oggetto "Conferma tariffe per il Canone Unico anno 2022";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27 maggio 2023 avente ad oggetto "Conferma Tariffe per il Canone Unico anno 2023";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 15 marzo 2024 avente ad oggetto "Canone Unico Patrimoniale – Conferma Tariffe anno 2024 e rivalutazione in base agli indici ISTAT";

Visto il comma 836 della legge 160/2019 il quale enuncia che, "con decorrenza dal 01 dicembre 2021, è stato soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte di comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni, di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati";

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che prevede che, fra i documenti da allegare al bilancio di previsione, ci siano "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Visto i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI CONFERMARE, per l'anno 2025, le tariffe per le tipologie ricomprese nel nuovo Canone Unico così come approvate con deliberazione n. 46 del 29 aprile 2021, tranne per le aziende che erogano servizi di rete che dovranno versare la tariffa rivalutata con incremento ISTAT;
3. DI DEFINIRE, per l'anno 2025, la tariffa rivalutata dall'indice FOI, rilevabile a fine dicembre dell'anno 2024, per le aziende che erogano servizi di rete chiamate a versare il CUP in relazione alle loro occupazioni permanenti effettuate con cavi e condutture;

Con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.